

**APPENDICE DI AGGIORNAMENTO
AL CODICE CIVILE**

VOL. 504
(Edizione gennaio 2010)

Settembre 2010

EDIZIONI GIURIDICHE
SIMONE

Gruppo Editoriale Esselibri - Simone

CODICE CIVILE

2328. Atto costitutivo. — La società può essere costituita per contratto o per atto unilaterale [2463].

L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare:

1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato (1) di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonché il numero delle azioni assegnate a ciascuno di essi;

2) la denominazione [2326] e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie [disp.att. 111ter];

3) l'attività che costituisce l'oggetto sociale [2247];

4) l'ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato [2327];

5) il numero e l'eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le modalità di emissione e circolazione [2325, 2346];

6) il valore attribuito ai crediti e beni conferiti in natura [2343];

7) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti [2340, 2348, 2350];

8) i benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori;

9) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società [2380, 2380bis, 2384];

10) il numero dei componenti il collegio sindacale;

11) la nomina dei primi amministratori e sindaci ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza (1) e, quando previsto, del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti (2) [2409bis];

12) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società;

13) la durata della società ovvero, se la società è costituita a tempo indeterminato, il periodo di tempo, comunque non superiore ad un anno, decorso il quale il socio potrà recedere.

Lo statuto contenente le norme relative al funzionamento della società, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde [disp.att. 223bis] (3).

(1) Le parole «*lo Stato*» e «*ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza*» sono state inserite ex art. 5, d.lgs. 6-2-2004, n. 37 (*Correttivo riforma delle società*).

(2) **Parole** «*incaricato di effettuare la revisione legale dei conti*» così **sostituite** ex art. 37, c. 1, **d.lgs. 27-1-2010, n. 39** (*Riforma della revisione legale*).

(3) Per le *clausole compromissorie*, cfr. artt. 34 e 41, d.lgs. 17-1-2003, n. 5 (*Procedimenti in materia di diritto societario*) nonché artt. 54 c. 5-6 e 60, l. 18-6-2009, n. 69 (*Riforma del processo civile*); sulle *clausole di mero gradimento*, cfr. art. 2355bis, c. 2.

2335. Assemblea dei sottoscrittori. (1) — L'assemblea dei sottoscrittori:

1) accerta l'esistenza delle condizioni richieste per la costituzione della società;

2) delibera sul contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto;

3) delibera sulla riserva di partecipazione agli utili fatta a proprio favore dai promotori;

4) nomina gli amministratori ed i sindaci ovvero i componenti del consiglio di sorveglianza (2) e, quando previsto, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti (3).

L'assemblea è validamente costituita con la presenza della metà dei sottoscrittori.

Ciascun sottoscrittore ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte, e per la validità delle deliberazioni si richiede il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Tuttavia per modificare le condizioni stabilite nel programma è necessario il consenso di tutti i sottoscrittori.

(1) Cfr. art. 43, d.lgs. 24-2-1998, n. 58 (*T.U. intermediazione finanziaria*).

(2) Le parole da «*ed i sindaci*» a «*di sorveglianza*» così sostituiscono le precedenti «*i membri del collegio sindacale*» ex art. 5, d.lgs. 6-2-2004, n. 37 (*Correttivo riforma delle società*).

(3) **Parole** «*incaricato di effettuare la revisione legale dei conti*» così **sostituite** ex art. 37, c. 2, **d.lgs. 27-1-2010, n. 39** (*Riforma della revisione legale*).

2364. Assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza. — Nelle società prive di consiglio di sorveglianza, l'assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio;
- 2) nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti (1);
- 3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto;
- 4) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- 5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;
- 6) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero (2) quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'articolo 2428 le ragioni della dilazione [2364bis] (3).

(1) **Parole** «*incaricato di effettuare la revisione legale dei conti*» così **sostituite** ex art. 37, c. 3, **d.lgs. 27-1-2010, n. 39** (*Riforma della revisione legale*).

(2) La parola «*ovvero*» così sostituisce la precedente «*e*» ex art. 9, d.lgs. 28-12-2004, n. 310 (*Nuovo correttivo riforma delle società*).

(3) Cfr. art. 92, d.lgs. 7-9-2005, n. 209 (*Codice delle assicurazioni private*).

2364bis. Assemblea ordinaria nelle società con consiglio di sorveglianza. (1) — Nelle società ove è previsto il consiglio di sorveglianza, l'assemblea ordinaria [2409quater, 2409duodecies, 2409terdecies, 2409quaterdecies]:

- 1) nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza;
- 2) determina il compenso ad essi spettante, se non è stabilito nello statuto;
- 3) delibera sulla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza;
- 4) delibera sulla distribuzione degli utili [2433];
- 5) nomina il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti (2).

Si applica il secondo comma dell'articolo 2364.

(1) Cfr. art. 159, d.lgs. 24-2-1998, n. 58 (*T.U. intermediazione finanziaria*).

(2) **Parole** «*il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti*» così **sostituite** ex art. 37, c. 4, **d.lgs. 27-1-2010, n. 39** (*Riforma della revisione legale*).

2366. Formalità per la convocazione. — Salvo quanto previsto dalle leggi speciali per le società, diverse dalle società cooperative, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l'assemblea (1) è convocata dagli amministratori o dal consiglio di gestione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare [2374, 2393].

L'avviso deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica o in almeno un quotidiano indicato nello statuto almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea; se i quotidiani indicati nello statuto hanno cessato le pubblicazioni, l'avviso deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (2). Per le società, diverse dalle società cooperative, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, le modalità di pubblicazione dell'avviso sono definite dalle leggi speciali (3) (4).

Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può, in deroga al comma precedente, consentire la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

In mancanza delle formalità previste per la convocazione, (5) l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

(1) **Parole** da «*Salvo*» a «*l'assemblea*» così **sostituite** ex art. 1, c. 1, lett. a), **d.lgs. 27-1-2010, n. 27** (*Diritti degli azionisti di società quotate*); le nuove disposizioni «*si applicano alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato dopo il 31 ottobre 2010*» (art. 7, d.lgs. cit.).

(2) Il periodo da «*se i quotidiani*» a «*Gazzetta Ufficiale*» è stato inserito ex art. 5, d.lgs. 6-2-2004, n. 37 (*Correttivo riforma delle società*).

(3) **Periodo aggiunto** ex art. 1, c. 1, lett. b), **d.lgs. 27/2010** cit.

(4) Cfr. artt. 46, 126 e 126bis, d.lgs. 24-2-1998, n. 58 (*T.U. intermediazione finanziaria*).

(5) **Parole** «*previste per la convocazione,*» così **sostituite** ex art. 1, c. 1, lett. c), **d.lgs. 27/2010** cit.

2367. Convocazione su richiesta di soci. — Gli amministratori o il consiglio di gestione devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il decimo del capitale sociale nelle altre (1) o la minore percentuale prevista nello statuto, e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.

Se gli amministratori o il consiglio di gestione, oppure in loro vece i sindaci o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono, il tribunale, sentiti i componenti degli organi amministrativi e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell'assemblea, designando la persona che deve presiederla (2).

La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

(1) **Parole** da «*almeno*» a «*nelle altre*» così **sostituite** ex art. 1, c. 2, **d.lgs. 27-1-2010, n. 27** (*Diritti degli azionisti di società quotate*); **per l'applicazione, v. nota (1) sub art. 2366**.

(2) Cfr. art. 33, d.lgs. 17-1-2003, n. 5 (*Procedimenti in materia di diritto societario*) nonché artt. 54 c. 5-6, e 60, l. 18-6-2009, n. 69 (*Riforma del processo civile*).

2368. Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni. (1) — L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata (2) almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima. Essa delibera a maggioranza assoluta, salvo che lo statuto richieda una maggioranza più elevata. Per la nomina alle cariche sociali lo statuto può stabilire norme particolari.

L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di [tanti soci che rappresentino] (3) più della metà del capitale sociale, se lo statuto non richiede una maggioranza più elevata. Nelle

società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentata (2) almeno la metà del capitale sociale o la maggiore percentuale prevista dallo statuto e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea [disp.att. 223bis].

Salvo diversa disposizione di legge le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del soggetto al quale spetta il diritto di voto (4) di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione [2377].

(1) Cfr. artt. 46, 126, 126bis e 145, d.lgs. 24-2-1998, n. 58 (*T.U. intermediazione finanziaria*).

(2) **Parole «quando è rappresentata»** così **sostituite**, nei commi 1 e 2, *ex art. 1, c. 3, lett. a) e b)*, **d.lgs. 27-1-2010, n. 27** (*Diritti degli azionisti di società quotate*); **per l'applicazione, v. nota (1) sub art. 2366.**

(3) **Parole** in parentesi quadra **soppresse** *ex art. 1, c. 3, lett. b)*, **d.lgs. 27/2010 cit.**

(4) **Parole «soggetto al quale spetta il diritto di voto»** così **sostituite** *ex art. 1, c. 3, lett. c)*, **d.lgs. 27/2010 cit.**

2369. Seconda convocazione e convocazioni successive. (1) — Se all'assemblea non è complessivamente rappresentata la parte di capitale richiesta all'articolo precedente, l'assemblea deve essere nuovamente convocata. Lo statuto delle società, diverse dalle società cooperative, che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può escludere il ricorso a convocazioni successive alla prima disponendo che all'unica convocazione si applichino, per l'assemblea ordinaria, le maggioranze indicate dal terzo e dal quarto comma, nonché dall'articolo 2368, primo comma, secondo periodo, e, per l'assemblea straordinaria, le maggioranze previste dal settimo comma del presente articolo (2).

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima, e il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 2366 è ridotto ad otto giorni.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata [dai soci partecipanti] (3), e l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Lo statuto può richiedere maggioranze più elevate, tranne che per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali.

Nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio è necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di [tanti soci che rappresentino] (3) più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello statuto di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione delle azioni di cui al secondo comma dell'articolo 2351 (4).

Lo statuto può prevedere eventuali ulteriori convocazioni dell'assemblea, alle quali si applicano le disposizioni del terzo, quarto e quinto comma.

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'assemblea straordinaria è costituita, nelle convocazioni successive alla seconda, quando è rappresentato (5) almeno un quinto del capitale sociale, salvo che lo statuto richieda una quota di capitale più elevata [2377], e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea (5).

(1) Cfr. artt. 46, 126 e 126bis, d.lgs. 24-2-1998, n. 58 (*T.U. intermediazione finanziaria*).

(2) **Comma così sostituito** ex art. 1, c. 4, lett. a), **d.lgs. 27-1-2010, n. 27** (*Diritti degli azionisti di società quotate*); **per l'applicazione, v. nota (1) sub art. 2366.**

(3) **Parole** in parentesi quadra **soppresse** ex art. 1, c. 4, lett. b) e c), **d.lgs. 27/2010** cit.

(4) Le parole da «*l'emissione*» a «*2351*» così sostituiscono le precedenti «*l'emissione di azioni privilegiate*» ex art. 5, d.lgs. 6-2-2004, n. 37 (*Correttivo riforma delle società*).

(5) **Parole** «*quando è rappresentato*» così sostituite e **parole** da «*e delibera*» a «*in assemblea*» sono **aggiunte** ex art. 1, c. 4, lett. d), **d.lgs. 27/2010** cit.

2370. Diritto d'intervento all'assemblea ed esercizio del voto. (1) (2) — Possono intervenire all'assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.

Lo statuto delle società le cui azioni non sono ammesse alla gestione accentrata, può richiedere il preventivo deposito delle azioni presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione, fissando il termine entro il quale debbono essere depositate ed eventualmente prevedendo che non possano essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo. Qualora le azioni emesse dalle società indicate al primo periodo siano diffuse fra il pubblico in misura rilevante il termine non può essere superiore a due giorni non festivi.

Se le azioni sono nominative, le società di cui al secondo comma provvedono all'iscrizione nel libro dei soci di coloro che hanno partecipato all'assemblea o che hanno effettuato il deposito.

Lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all'assemblea.

Resta fermo quanto previsto dalle leggi speciali in materia di legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea nonché in materia di aggiornamento del libro soci nelle società con azioni ammesse alla gestione accentrata.

(1) **Art. così sostituito** ex **d.lgs. 27-1-2010, n. 27** (*Diritti degli azionisti di società quotate*) (art. 1, c. 5); **per l'applicazione v. nota (1) sub art. 2366.**

(2) Cfr. artt. 46 e 127, d.lgs. 24-2-1998, n. 58 (*T.U. intermediazione finanziaria*).

2372. Rappresentanza nell'assemblea. (1) — Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'assemblea salvo che, nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e nelle società cooperative, lo statuto disponga diversamente. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società (2).

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di procura generale o di procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ad un proprio dipendente.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di venti soci o, se si tratta di società previste nel secondo comma di questo articolo, più di cinquanta soci se la società ha capitale non superiore a cinque milioni di euro, più di cento soci se la società ha capitale superiore a cinque milioni di euro e non superiore a venticinque milioni di euro, e più di duecento soci se la società ha capitale superiore a venticinque milioni di euro.

Le disposizioni del quinto e del sesto comma di questo articolo si applicano anche nel caso di girata delle azioni per procura.

Le disposizioni del quinto e del sesto comma non si applicano alle società con azioni quotate nei mercati regolamentati diverse dalle società cooperative. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2539 (3).

(1) Cfr. artt. 136 e ss., 160 c. 2, d.lgs. 24-2-1998, n. 58 (*T.U. intermediazione finanziaria*).

(2) **Comma** così **sostituito** ex art. 1, c. 6, lett. a), **d.lgs. 27-1-2010, n. 27** (*Diritti degli azionisti di società quotate*); **per l'applicazione**, v. **nota (1) sub art. 2366**.

(3) **Comma aggiunto** ex art. 1, c. 6, lett. b), **d.lgs. 27/2010** cit.

2373. Conflitto d'interessi. — La deliberazione approvata con il voto determinante di coloro (1) che abbiano, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società è impugnabile a norma dell'articolo 2377 qualora possa recarle danno.

Gli amministratori non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità. I componenti del consiglio di gestione non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità dei consiglieri di sorveglianza [1394, 1395, 2393, 2409decies].

(1) **Parole «di coloro»** così **sostituite** ex art. 1, c. 7, **d.lgs. 27-1-2010, n. 27** (*Diritti degli azionisti di società quotate*); **per l'applicazione**, v. **nota (1) sub art. 2366**.

2397. Composizione del collegio. — Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro (1). I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia (2), o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche [2399, 2401, 2477, 2521 nn. 11 e 12, 2543].

(1) **Parole «tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro»** così **sostituite** ex art. 37, c. 5, **d.lgs. 27-1-2010, n. 39** (*Riforma della revisione legale*).

(2) Cfr. art. 1, d.m. 29-12-2004, n. 320 (*G.U. 18-1-2005, n. 13*), che così dispone: «I membri del collegio sindacale possono essere scelti tra gli iscritti negli albi professionali tenuti dai seguenti ordini e collegi: a) Avvocati; b) Dottori commercialisti; c) Ragionieri e periti commerciali; d) Consulenti del lavoro».

2399. Cause d'ineleggibilità e di decadenza. (1) — Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale (2) e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.

Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi [2409quinquies].

(1) V. nota (1) sub art. 2398.

(2) **Parole «dei revisori legali e delle società di revisione legale»** così **sostituite** ex art. 37, c. 6, **d.lgs. 27-1-2010, n. 39** (*Riforma della revisione legale*).

§4

Della revisione legale dei conti (1) (2)

(1) **Rubrica** così **sostituito** ex art. 37, c. 7, **d.lgs. 27-1-2010, n. 39** (*Riforma della revisione legale*).

(2) Cfr. art. 154, d.lgs. 24-2-1998, n. 58 (*T.U. intermediazione finanziaria*); **artt. 9 ss., d.lgs. 39/2010** cit.

2409bis. Revisione legale dei conti. (1) (2) — La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

(1) **Art.** così **sostituito** ex **d.lgs. 27-1-2010, n. 39** (*Riforma della revisione legale*) (art. 37, c. 8).

(2) Cfr. art. 102, c. 3, d.lgs. 7-9-2005, n. 209 (*Codice delle assicurazioni private*).

[2409ter. Funzioni di controllo contabile] (1).

(1) **Art. abrogato** ex **d.lgs. 27-1-2010, n. 39** (*Riforma della revisione legale*) (art. 37, c. 9).

[2409quater. Conferimento e revoca dell'incarico] (1) (2).

(1) **Art. abrogato** ex **d.lgs. 27-1-2010, n. 39** (*Riforma della revisione legale*) (art. 37, c. 9).

(2) **Dispone l'art. 43, c. 5 e 6, d.lgs. 39/2010** cit.: «5. *Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 i revisori legali e le società di revisione diverse da quelle iscritte nell'Albo di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, non possono effettuare la revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico.*

6. *In deroga al comma 5, gli incarichi che nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano già conferiti ai sensi dell'articolo 2409quater del codice civile proseguono fino alla prima scadenza del mandato successiva all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1».*

[2409quinquies. Cause di ineleggibilità e di decadenza] (1) (2).

(1) **Art. abrogato** ex **d.lgs. 27-1-2010, n. 39** (*Riforma della revisione legale*) (art. 37, c. 9).

(2) Ai sensi dell'art. 43, c. 1, **d.lgs. 39/2010** cit. l'art. 2409quinquies abrogato **continua ad essere applicato** «fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze» emanati ai sensi dello stesso decreto.

[2409sexies. Responsabilità] (1).

(1) **Art. abrogato** ex **d.lgs. 27-1-2010, n. 39** (*Riforma della revisione legale*) (art. 37, c. 9).

2409septies. Scambio di informazioni. — Il collegio sindacale e i soggetti incaricati della revisione legale dei conti (1) si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti [2409quaterdecies].

(1) **Parole** «della revisione legale dei conti» così **sostituite** ex art. 37, c. 10, **d.lgs. 27-1-2010, n. 39** (*Riforma della revisione legale*).

2409duodecies. Consiglio di sorveglianza. — Salvo che lo statuto non preveda un maggior numero, il consiglio di sorveglianza si compone di un numero di componenti, anche non soci, non inferiore a tre.

Fatta eccezione per i primi componenti che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo quanto disposto dagli articoli 2351, 2449 e 2450, la nomina dei componenti il consiglio di sorveglianza spetta all'assemblea, previa determinazione del loro numero nei limiti stabiliti dallo statuto.

I componenti del consiglio di sorveglianza restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della successiva assemblea prevista dal secondo comma dell'articolo 2364bis. La cessa-

zione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di sorveglianza è stato ricostituito.

Almeno un componente effettivo del consiglio di sorveglianza deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro (1).

I componenti del consiglio di sorveglianza sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo con deliberazione adottata con la maggioranza prevista dal quinto comma dell'articolo 2393 (2), anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

Lo statuto, fatto salvo quanto previsto da leggi speciali in relazione all'esercizio di particolari attività, può subordinare l'assunzione della carica al possesso di particolari requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di sorveglianza, l'assemblea provvede senza indugio alla loro sostituzione.

Il presidente del consiglio di sorveglianza è eletto dall'assemblea.

Lo statuto determina i poteri del presidente del consiglio di sorveglianza.

Non possono essere eletti alla carica di componente del consiglio di sorveglianza e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;

b) i componenti del consiglio di gestione;

c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita che ne compromettano l'indipendenza (3).

Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.

(1) **Parole «i revisori legali iscritti nell'apposito registro»** così **sostituite** ex art. 37, c. 11, **d.lgs. 27-1-2010, n. 39** (*Riforma della revisione legale*).

(2) Le parole «*dal quinto comma dell'articolo 2393*» così sostituiscono le precedenti «*dal quarto comma dell'articolo 2393*», ex art. 3, c. 1, lett. c), l. 28-12-2005, n. 262 (*Tutela del risparmio*).

(3) Lettera così sostituita alla precedente «c) *coloro che si trovano nelle condizioni previste dalla lettera c) del primo comma dell'articolo 2399*» ex art. 13, d.lgs. 28-12-2004, n. 310 (*Nuovo correttivo riforma delle società*).

2409quinquiesdecies. Revisione legale. (1) — La revisione legale dei conti è svolta a norma dell'articolo 2409bis, primo comma.

(1) **Art. così sostituito** ex **d.lgs. 27-1-2010, n. 39** (*Riforma della revisione legale*) (art. 37, c. 12).

2409octiesdecies. Comitato per il controllo sulla gestione. — Salvo diversa disposizione dello statuto, la determinazione del numero e la nomina dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione spetta al consiglio di amministrazione. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il numero dei componenti del comitato non può essere inferiore a tre.

Il comitato è composto da amministratori in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dallo statuto e dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2409septiesdecies, che non siano membri del comitato esecutivo ed ai quali non siano attribuite deleghe o particolari cariche e comunque non svolgano, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa sociale o di società che la controllano o ne sono controllate.

Almeno uno dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione deve essere scelto fra i revisori legali iscritti nell'apposito registro (1).

In caso di morte, rinuncia revoca o decadenza di un componente del comitato per il controllo sulla gestione, il consiglio di amministrazione provvede senza indugio a sostituirlo scegliendolo tra gli altri amministratori in possesso dei requisiti previsti dai commi precedenti; se ciò non è

possibile, provvede senza indugio a norma dell'articolo 2386 scegliendo persona provvista dei suddetti requisiti.

Il comitato per il controllo sulla gestione:

- a) elegge al suo interno, a maggioranza assoluta dei suoi membri, il presidente;
- b) vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione;
- c) svolge gli ulteriori compiti affidatigli dal consiglio di amministrazione con particolare riguardo ai rapporti con il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti (2).

Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano altresì, in quanto compatibili, gli articoli 2404, primo, terzo e quarto comma, 2405, primo comma, e 2408.

(1) **Parole** «i revisori legali iscritti nell'apposito registro» così sostituite ex art. 37, c. 13, **d.lgs. 27-1-2010, n. 39** (Riforma della revisione legale).

(2) **Parole** «il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti» così sostituite ex art. 37, c. 14, **d.lgs. 39/2010** cit.

2409noviesdecies. Norme applicabili e revisione legale. (1) — Al consiglio di amministrazione si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2380bis, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2393bis, 2394, 2394bis, 2395.

La revisione legale dei conti è svolta ai sensi dell'articolo 2409bis, primo comma (2).

(1) **Rubrica** così sostituita ex art. 37, c. 5, lett. a), **d.lgs. 27-1-2010, n. 39** (Riforma della revisione legale).

(2) **Comma** così sostituito ex art. 37, c. 15, lett. b), **d.lgs. 39/2010** cit.

2427. Contenuto della nota integrativa. — La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni:

1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;

2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;

3) la composizione delle voci: «costi di impianto e di ampliamento» e: «costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità», nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;

3bis) la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e (1) immateriali [di durata indeterminata] (1), facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante (1), al loro valore di mercato, segnalando altresì le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati economici dell'esercizio [e sugli indicatori di redditività di cui sia stata data comunicazione] (1);

4) le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni;

5) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, in imprese controllate e collegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;

6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche;

6bis) eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio;

6ter) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine;

7) la composizione delle voci «ratei e risconti attivi» e «ratei e risconti passivi» e della voce «altri fondi» dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile, nonché la composizione della voce «altre riserve».

7bis) le voci di patrimonio netto devono essere analiticamente indicate, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi;

8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;

9) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società, specificando quelli relativi a imprese controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;

10) se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;

11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nell'articolo 2425, numero 15), diversi dai dividendi;

12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell'articolo 2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;

13) la composizione delle voci: «proventi straordinari» e: «oneri straordinari» del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile;

14) un apposito prospetto contenente:

a) la descrizione delle differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite e anticipate, specificando l'aliquota applicata e le variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi accreditati o addebitati a conto economico oppure a patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative motivazioni;

b) l'ammontare delle imposte anticipate contabilizzato in bilancio attinenti a perdite dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le motivazioni della mancata iscrizione;

15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;

16) l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria;

16bis) salvo che la società sia inclusa in un ambito di consolidamento e le informazioni siano contenute nella nota integrativa del relativo bilancio consolidato, l'importo totale dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale per la revisione legale dei conti annuali, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per gli altri servizi di verifica svolti, l'importo totale dei corrispettivi di competenza per i servizi di consulenza fiscale e l'importo totale dei corrispettivi di competenza per altri servizi diversi dalla revisione contabile (2);

17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società e il numero e il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l'esercizio;

18) le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi dalla società, specificando il loro numero e i diritti che essi attribuiscono;

19) il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative;

19bis) i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori;

20) i dati richiesti dal terzo comma dell'articolo 2447septies con riferimento ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447bis; 21) i dati richiesti dall'articolo 2447decies, ottavo comma;

22) le operazioni di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i singoli contratti, l'onere finanziario effettivo attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio, l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura dell'esercizio qualora fossero stati considerati immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti, rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti all'esercizio;

22bis) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società (3);

22ter) la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società (3).

Ai fini dell'applicazione del primo comma, numeri 22bis) e 22ter), e degli articoli 2427bis e 2428, terzo comma, numero 6bis), per le definizioni di «strumento finanziario», «strumento finanziario derivato», «fair value», «parte correlata» e «modello e tecnica di valutazione generalmente accettato» si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea (3).

(1) Parole «materiali e» inserite; parola «rilevante» così sostituita alla precedente «determinabile» e parole in parentesi quadra soppresse ex art. 18, d.lgs. 28-12-2004, n. 310 (*Nuovo correttivo riforma delle società*).

(2) Numero 16bis) inserito ex art. 37, c. 16, d.lgs. 27-1-2010, n. 39 (*Riforma della revisione legale*).

(3) Numeri 22bis) e 22ter) e comma 2 aggiunti ex art. 1, c. 1 e 2, d.lgs. 3-11-2008, n. 173 (*Attuazione della dir. 2006/46/CE sui conti annuali di taluni tipi di società*) in G.U. 6-11-2008, n. 260; le disposizioni del decreto citato «si applicano ai bilanci e alle relazioni relativi agli esercizi aventi inizio da data successiva a quella della sua entrata in vigore» (art. 6).

2429. Relazione dei sindaci e deposito del bilancio. — Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti (1), con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'articolo 2423, quarto comma. [Il collegio sindacale, se esercita il controllo contabile, redige anche la relazione prevista dall'articolo 2409ter] (2).

Il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti (3), durante i quindici giorni che precedono l'assemblea, e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.

Il deposito delle copie dell'ultimo bilancio delle società controllate prescritto dal comma precedente può essere sostituito, per quelle incluse nel consolidamento, dal deposito di un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle medesime.

(1) **Parole** «*al soggetto incaricato della revisione legale dei conti*» **inserite** ex art. 37, c. 17, lett. a), **d.lgs. 27-1-2010, n. 39** (*Riforma della revisione legale*).

(2) **Periodo soppresso** ex art. 37, c. 17, lett. b), **d.lgs. 39/2010** cit.

(3) **Parole** «*della revisione legale dei conti*» così **sostituite** ex art. 37, c. 17, lett. c), **d.lgs. 39/2010** cit.

2433bis. Acconti sui dividendi. — La distribuzione di acconti sui dividendi è consentita solo alle società il cui bilancio è assoggettato per legge a revisione legale dei conti, secondo il regime previsto dalle leggi speciali per gli enti di interesse pubblico (1).

La distribuzione di acconti sui dividendi deve essere prevista dallo statuto ed è deliberata dagli amministratori dopo il rilascio da parte del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti (2) di un giudizio positivo sul bilancio dell'esercizio precedente e la sua approvazione.

Non è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi quando dall'ultimo bilancio approvato risultino perdite relative all'esercizio o a esercizi precedenti.

L'ammontare degli acconti sui dividendi non può superare la minor somma tra l'importo degli utili conseguiti dalla chiusura dell'esercizio precedente, diminuito delle quote che dovranno essere destinate a riserva per obbligo legale o statutario, e quello delle riserve disponibili.

Gli amministratori deliberano la distribuzione di acconti sui dividendi sulla base di un prospetto contabile e di una relazione, dai quali risulti che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società consente la distribuzione stessa. Su tali documenti deve essere acquisito il parere del soggetto incaricato della revisione legale dei conti (3).

Il prospetto contabile, la relazione degli amministratori e il parere del soggetto incaricato della revisione legale dei conti (3) debbono restare depositati in copia nella sede della società fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio in corso. I soci possono prenderne visione.

Ancorché sia successivamente accertata l'inesistenza degli utili di periodo risultanti dal prospetto, gli acconti sui dividendi erogati in conformità con le altre disposizioni del presente articolo non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede.

(1) **Parole** da «*a revisione*» a «*pubblico*» così **sostituite** ex art. 37, c. 18, lett. a), **d.lgs. 27-1-2010, n. 39** (*Riforma della revisione legale*).

(2) **Parole** «*del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti*» così sostituite ex art. 37, c. 18, lett. b), **d.lgs. 39/2010** cit.

(3) **Parole** «*della revisione legale dei conti*» così **sostituite** ex art. 37, c. 18, lett. c), **d.lgs. 39/2010** cit.

2434bis. Invalidità della deliberazione di approvazione del bilancio. — Le azioni previste dagli articoli 2377 e 2379 non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo [disp.att. 223sexies].

La legittimazione ad impugnare la deliberazione di approvazione del bilancio su cui il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti ha emesso un giudizio privo di rilievi (1) spetta a tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale.

Il bilancio dell'esercizio nel corso del quale viene dichiarata l'invalidità di cui al comma precedente tiene conto delle ragioni di questa.

(1) **Parole** da «*il soggetto*» a «*rilievi*» così **sostituite** ex art. 37, c. 19, **d.lgs. 27-1-2010, n. 39** (*Riforma della revisione legale*).

2437ter. Criteri di determinazione del valore delle azioni. — Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti (1), tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

Il valore di liquidazione delle azioni quotate in mercati regolamentati è determinato facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione ovvero ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso.

Lo statuto può stabilire criteri diversi di determinazione del valore di liquidazione, indicando gli elementi dell'attivo e del passivo del bilancio che possono essere rettificati rispetto ai valori risultanti dal bilancio, unitamente ai criteri di rettifica, nonché altri elementi suscettibili di valutazione patrimoniale da tenere in considerazione.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di cui al secondo comma del presente articolo nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l'assemblea; ciascun socio ha diritto di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese.

In caso di contestazione da proporre contestualmente alla dichiarazione di recesso il valore di liquidazione è determinato entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 (2).

(1) **Parole** «*revisione legale dei conti*» così sostituite *ex art. 37, c. 20, d.lgs. 27-1-2010, n. 39 (Riforma della revisione legale)*.

(2) V. nota (2) *sub art. 2436*.

2441. Diritto di opzione. (1) — Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione deve essere depositata presso l'ufficio del registro delle imprese. Salvo quanto previsto dalle leggi speciali per le società con azioni quotate in mercati regolamentati, per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni e delle obbligazioni convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Se le azioni sono quotate in (2) mercati regolamentati, i diritti di opzione non esercitati devono essere offerti nel mercato regolamentato dagli amministratori, per conto della società, per almeno cinque riunioni, entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito a norma del secondo comma.

Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura. Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati lo statuto può altresì escludere il diritto di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione del revisore legale o della società di revisione legale (3).

Quando l'interesse della società lo esige, il diritto di opzione può essere escluso o limitato con la deliberazione di aumento di capitale, approvata da tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, anche se la deliberazione è presa in assemblea di convocazione successiva alla prima.

Le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi del primo periodo del quarto comma o del quinto comma del presente articolo, devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale devono risultare le ragioni dell'esclusione o della limitazione, ovvero, qualora l'esclusione derivi da un conferimento in natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione. La relazione deve essere comunicata dagli amministratori al collegio sindacale o al consiglio di sorveglianza e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti (4) almeno trenta

giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Entro quindici giorni il collegio sindacale deve esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni. Il parere del collegio sindacale e la relazione giurata dell'esperto designato dal tribunale nell'ipotesi prevista dal quarto comma devono restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne visione. La deliberazione determina il prezzo di emissione delle azioni in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in mercati regolamentati (2), anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre.

Non si considera escluso né limitato il diritto di opzione qualora la deliberazione di aumento di capitale preveda che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte da banche, da enti o società finanziarie soggetti al controllo della Commissione nazionale per le società e la borsa ovvero da altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di collocamento di strumenti finanziari, con obbligo di offrirle agli azionisti della società, con operazioni di qualsiasi tipo, in conformità con i primi tre commi del presente articolo. Nel periodo di detenzione delle azioni offerte agli azionisti e comunque fino a quando non sia stato esercitato il diritto di opzione, i medesimi soggetti non possono esercitare il diritto di voto. Le spese dell'operazione sono a carico della società e la deliberazione di aumento del capitale deve indicarne l'ammontare.

Con deliberazione dell'assemblea presa con la maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie può essere escluso il diritto di opzione limitatamente a un quarto delle azioni di nuova emissione, se queste sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società o di società che la controllano o che sono da essa controllate. L'esclusione dell'opzione in misura superiore al quarto deve essere approvata con la maggioranza prescritta nel quinto comma.

(1) Cfr. artt. 132, 134, 154 e 158, d.lgs. 24-2-1998, n. 58 (*T.U. intermediazione finanziaria*).

(2) La parola «in», nel comma 3, e le parole «in mercati regolamentati», nel comma 6, così sostituiscono le precedenti «sui», nel comma 3, e «in borsa», nel comma 6, ex art. 19, d.lgs. 28-12-2004, n. 310 (*Nuovo correttivo riforma delle società*).

(3) **Parole** «del revisore legale o della società di revisione legale» così **sostituite** ex art. 37, c. 21, lett. a), **d.lgs. 27-1-2010, n. 39** (*Riforma della revisione legale*).

(4) **Parole** «della revisione legale dei conti» così **sostituite** ex art. 37, c. 21, lett. b), **d.lgs. 39/2010** cit.

2447ter. Deliberazione costitutiva del patrimonio destinato. — La deliberazione che ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447bis destina un patrimonio ad uno specifico affare [l.f. 64, 66] deve indicare:

- a) l'affare al quale è destinato il patrimonio;
- b) i beni e i rapporti giuridici compresi in tale patrimonio;
- c) il piano economico-finanziario da cui risulti la congruità del patrimonio rispetto alla realizzazione dell'affare, le modalità e le regole relative al suo impiego, il risultato che si intende perseguire e le eventuali garanzie offerte ai terzi;
- d) gli eventuali apporti di terzi, le modalità di controllo sulla gestione e di partecipazione ai risultati dell'affare [disp.att. 111quater];
- e) la possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione all'affare, con la specifica indicazione dei diritti che attribuiscono;
- f) la nomina di un revisore legale o di una società di revisione legale per la revisione dei conti dell'affare, quando la società non è già assoggettata alla revisione legale (1);
- g) le regole di rendicontazione dello specifico affare [disp.att. 111quater].

Salvo diversa disposizione dello statuto, la deliberazione di cui al presente articolo è adottata dall'organo amministrativo (2) a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

(1) **Lettera f)** così **sostituita** ex art. 37, c. 22, **d.lgs. 27-1-2010, n. 39** (*Riforma della revisione legale*).

(2) Le parole «dall'organo amministrativo» così sostituiscono le precedenti «dal consiglio di amministrazione o di gestione» ex art. 5, d.lgs. 37/2004 cit.

2447novies. Rendiconto finale. — Quando si realizza ovvero è divenuto impossibile l'affare cui è stato destinato un patrimonio [l.f. 67bis] ai sensi della lettera *a*) del primo comma dell'articolo 2447bis, gli amministratori [o il consiglio di gestione] (1) redigono un rendiconto finale che, accompagnato da una relazione dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti (2), deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese.

Nel caso in cui non siano state integralmente soddisfatte le obbligazioni contratte per lo svolgimento dello specifico affare cui era destinato il patrimonio, i relativi creditori possono chiederne la liquidazione mediante lettera raccomandata da inviare alla società entro novanta giorni dal deposito di cui al comma precedente. In tale caso, si applicano esclusivamente le disposizioni sulla liquidazione delle società di cui al capo VIII del presente titolo, in quanto compatibili (3).

Sono comunque salvi, con riferimento ai beni e rapporti compresi nel patrimonio destinato, i diritti dei creditori previsti dall'articolo 2447quinquies.

La deliberazione costitutiva del patrimonio destinato può prevedere anche altri casi di cessazione della destinazione del patrimonio allo specifico affare. In tali ipotesi ed in quella di fallimento della società si applicano le disposizioni del presente articolo.

(1) Le parole in parentesi quadra sono state soppresse ex art. 5, d.lgs. 6-2-2004, n. 37 (*Correttivo riforma delle società*).

(2) **Parole «revisione legale dei conti»** così **sostituite** ex art. 37, c. 23, d.lgs. 27-1-2010, n. 39 (*Riforma della revisione legale*).

(3) Ultimo periodo così sostituito al precedente «*Si applicano in tal caso, in quanto compatibili, le disposizioni sulla liquidazione della società»* ex art. 20, d.lgs. 28-12-2004, n. 310 (*Nuovo correttivo riforma delle società*).

2463. Costituzione. — La società può essere costituita con contratto o con atto unilaterale [2328].

L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare:

1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato (1) di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza di ciascun socio;

2) la denominazione, contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata (2), e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie [disp.att. 111ter];

3) l'attività che costituisce l'oggetto sociale (3);

4) l'ammontare del capitale, non inferiore a diecimila euro, sottoscritto e di quello versato (4);

5) i conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito crediti e ai beni conferiti in natura;

6) la quota di partecipazione di ciascun socio;

7) le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione, la rappresentanza;

8) le persone cui è affidata l'amministrazione e l'eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti (5);

9) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società [disp.att. 223bis] (6).

Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni degli articoli 2329, 2330, 2331, 2332 e 2341.

(1) Le parole «*lo Stato*» sono state inserite ex art. 5, d.lgs. 6-2-2004, n. 37 (*Correttivo riforma delle società*).

(2) V. nota (1) *sub* art. 2292.

(3) Cfr. art. 10, l. 23-3-1981, n. 91 (*Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*); artt. 14, 106, d.lgs. 1-9-1993, n. 385 (*T.U. banca*).

(4) Cfr. art. 17, d.lgs. 24-6-1998, n. 213 (*Introduzione dell'euro*).

(5) **Parole «eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti»** così **sostituite** ex art. 37, c. 24, d.lgs. 27-1-2010, n. 39 (*Riforma della revisione legale*).

(6) Per le *clausole compromissorie*, cfr. artt. 34, 37 e 41, d.lgs. 17-1-2003, n. 5 (*Procedimenti in materia di diritto societario*) nonché artt. 54 c. 5-6, e 60, l. 18-6-2009, n. 69 (*Riforma del processo civile*).

2465. Stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti. — Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione

legale iscritti nell'apposito registro (1). La relazione, che deve contenere la descrizione dei beni o crediti conferiti, l'indicazione dei criteri di valutazione adottati e l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, deve essere allegata all'atto costitutivo.

La disposizione del precedente comma si applica in caso di acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese. In tal caso l'acquisto, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, deve essere autorizzato con decisione dei soci a norma dell'articolo 2479.

Nei casi previsti dai precedenti commi si applicano il secondo comma dell'articolo 2343 ed il quarto e quinto comma dell'articolo 2343bis.

(1) **Parole** da «di un revisore» a «registro» così **sostituite** ex art. 37, c. 25, **d.lgs. 27-1-2010, n. 39** (*Riforma della revisione legale*).

2477. Collegio sindacale e revisione legale dei conti. (1) — L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore.

La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.

La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se la società:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435bis.

L'obbligo di nomina del collegio sindacale di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale.

L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo e terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina del collegio sindacale. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato (2).

(1) **Art.** così **sostituito** ex **d.lgs. 27-1-2010, n. 39** (*Riforma della revisione legale*) (art. 37, c. 26).

(2) Cfr. art. 10, c. 1, l. 23-3-1981, n. 91 (*Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*).

2478. Libri sociali obbligatori. (1) — Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'articolo 2214, la società deve tenere:

[1] il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, nonché le variazioni nelle persone dei soci] (2);

2) il libro delle decisioni dei soci, nel quale sono trascritti senza indugio sia i verbali delle assemblee, anche se redatti per atto pubblico, sia le decisioni prese ai sensi del primo periodo del terzo comma dell'articolo 2479; la relativa documentazione è conservata dalla società;

3) il libro delle decisioni degli amministratori;

4) il libro delle decisioni del collegio sindacale nominato (3) ai sensi dell'articolo 2477.

I libri indicati nei numeri 2) e 3) del primo comma devono essere tenuti a cura degli amministratori; il libro indicato nel numero 4) del primo comma deve essere tenuto a cura dei sindaci [o del revisore] (4).

I contratti della società con l'unico socio o le operazioni a favore dell'unico socio sono opponibili ai creditori della società solo se risultano dal libro indicato nel numero 3 del primo comma o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.

(1) V. nota (1) *sub* art. 2421.

(2) Numero abrogato *ex* art. 16, c. 12septies, lett. *a*), d.l. 29-11-2008, n. 185, conv. in l. 28-1-2009, n. 2 (*Misure anti-crisi*); per l'entrata in vigore delle nuove disposizioni v. nota (2) *sub* art. 2470.

(3) **Parola «nominato»** così **sostituita** alle precedenti *ex* art. 37, c. 27, **d.lgs. 27-1-2010, n. 39** (*Riforma della revisione legale*).

(4) Comma modificato *ex* art. 16, c. 12septies, lett. *b*), d.l. 185/2008, conv. in l. 2/2009 cit.; successivamente le **parole** in parentesi quadra sono state **soppresse** *ex* art. 37, c. 27, **d.lgs. 39/2010** cit.

2479. Decisioni dei soci. — I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori;
- 3) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti (1);
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

L'atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Qualora nell'atto costitutivo non vi sia la previsione di cui al terzo comma e comunque (2) con riferimento alle materie indicate nei numeri 4) e 5) del secondo comma del presente articolo nonché nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 2482bis (2) oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo 2479bis.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale (3).

(1) **Parole** da «*del soggetto*» a «*conti*» così **sostituite** *ex* art. 37, c. 28, **d.lgs. 27-1-2010, n. 39** (*Riforma della revisione legale*).

(2) Le parole «*comunque*» e «*nonché nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 2482bis*» sono state, rispettivamente, così sostituite alle precedenti «*in ogni caso*» e inserite *ex* art. 5, d.lgs. 6-2-2004, n. 37 (*Correttivo riforma delle società*).

(3) Comma così sostituito al precedente «*Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale*» *ex* art. 5, d.lgs. 37/2004 cit.

2482bis. Riduzione del capitale per perdite. — Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.

All'assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni nei casi previsti dall'articolo 2477 del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti (1). Se l'atto costitutivo non prevede diversamente, copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell'assemblea, perché i soci possano prenderne visione.

Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione prevista nel precedente comma.

Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate (2). In mancanza gli amministratori e i sindaci o il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti (1) nominati ai sensi dell'articolo 2477 devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio (3).

Il tribunale, anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.

Si applica, in quanto compatibile, l'ultimo comma dell'articolo 2446.

(1) **Parole** da «o del soggetto» a «conti», nel secondo comma, e parole da «o il soggetto» a «conti», nel quarto comma, così **sostituite** ex art. 37, c. 29, d.lgs. 27-1-2010, n. 39 (Riforma della revisione legale).

(2) Parole da «deve essere» a «perdite accertate» così sostituite ex art. 5, d.lgs. 6-2-2004, n. 37 (Correttivo riforma delle società).

(3) V. nota (2) sub art. 2482.

2492. Bilancio finale di liquidazione. — Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale, indicando la parte spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell'attivo.

Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori e accompagnato dalla relazione dei sindaci e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti (1), è depositato presso l'ufficio del registro delle imprese.

Nei novanta giorni successivi all'iscrizione dell'avvenuto deposito, ogni socio può proporre reclamo davanti al tribunale in contraddittorio dei liquidatori.

I reclami devono essere riuniti e decisi in unico giudizio, nel quale tutti i soci possono intervenire. La trattazione della causa ha inizio quando sia decorso il termine suddetto. La sentenza fa stato anche riguardo ai non intervenuti.

(1) **Parole** «di effettuare la revisione legale dei conti» così **sostituite** ex art. 37, c. 30, d.lgs. 27-1-2010, n. 39 (Riforma della revisione legale).

2501bis. Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento. — Nel caso di fusione tra società, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllo dell'altra, quando per effetto della fusione il patrimonio di quest'ultima viene a costituire garanzia generica o fonte di rimborso di detti debiti, si applica la disciplina del presente articolo.

Il progetto di fusione di cui all'articolo 2501ter deve indicare le risorse finanziarie previste per il soddisfacimento delle obbligazioni della società risultante dalla fusione.

La relazione di cui all'articolo 2501quinquies deve indicare le ragioni che giustificano l'operazione e contenere un piano economico e finanziario con indicazione della fonte delle risorse finanziarie e la descrizione degli obiettivi che si intendono raggiungere.

La relazione degli esperti di cui all'articolo 2501sexies, attesta la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione ai sensi del precedente secondo comma.

Al progetto deve essere allegata una (1) relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti (2) della società obiettivo o della società acquirente.

Alle fusioni di cui al primo comma non si applicano le disposizioni degli articoli 2505 e 2505bis.

(1) La parola «una» è stata inserita ex art. 5, d.lgs. 6-2-2004, n. 37 (Correttivo riforma delle società).

(2) **Parole** «del soggetto incaricato della revisione legale dei conti» così **sostituite** ex art. 37, c. 31, d.lgs. 27-1-2010, n. 39 (Riforma della revisione legale).

2501sexies. Relazione degli esperti. — Uno o più esperti per ciascuna società devono redigere una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, che indichi:

a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi;

b) le eventuali difficoltà di valutazione.

La relazione deve contenere, inoltre, un parere sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato.

L'esperto o gli esperti sono scelti tra i soggetti di cui al primo comma dell'articolo 2409bis e, se la società incorporante o la società risultante dalla fusione è una società per azioni o in accomandita per azioni, sono designati dal tribunale del luogo in cui ha sede la società. Se la società è quotata in mercati regolamentati, l'esperto è scelto tra le società di revisione sottoposte alla vigilanza della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (1) (2).

In ogni caso, le società partecipanti alla fusione possono congiuntamente richiedere al tribunale del luogo in cui ha sede la società risultante dalla fusione o quella incorporante la nomina di uno o più esperti comuni.

Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle società partecipanti alla fusione tutte le informazioni e i documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica.

L'esperto risponde dei danni causati alle società partecipanti alle fusioni, ai loro soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

Ai soggetti di cui ai precedenti terzo e quarto comma è altresì affidata, in ipotesi di fusione di società di persone con società di capitali, la relazione di stima del patrimonio della società di persone a norma dell'articolo 2343.

La relazione di cui al primo comma non è richiesta se vi rinunciata all'unanimità i soci di ciascuna società partecipante alla fusione (3).

(1) Comma così sostituito ex art. 5, d.lgs. 6-2-2004, n. 37 (*Correttivo riforma delle società*); successivamente l'ultimo periodo è stato così sostituito ex art. 37, c. 32, d.lgs. 27-1-2010, n. 39 (*Riforma della revisione legale*).

(2) Cfr. art. 29, d.lgs. 17-1-2003, n. 5 (*Procedimenti in materia di diritto societario*) nonché artt. 54 c. 5-6, e 60, l. 18-6-2009, n. 69 (*Riforma del processo civile*).

(3) Comma aggiunto ex art. 1, c. 1, d.lgs. 13-10-2009, n. 147 (*Attuazione della dir. 2007/63/CE*) in G.U. 31-10-2009, n. 254 con applicazione «alle fusioni e alle scissioni i cui progetti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano stati approvati dagli organi competenti di alcuna delle società partecipanti alla fusione o alla scissione» (art. 2).

2501septies. Deposito di atti. — Devono restare depositati in copia nella sede delle società partecipanti alla fusione, durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime, e finché la fusione sia decisa:

1) il progetto di fusione con le relazioni indicate negli articoli 2501quinquies e 2501sexies;

2) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e la revisione legale (1);

3) le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione redatte a norma dell'articolo 2501quater.

I soci hanno diritto di prendere visione di questi documenti e di ottenerne gratuitamente copia.

(1) **Parole** «la revisione legale» così sostituite ex art. 37, c. 33, d.lgs. 27-1-2010, n. 39 (*Riforma della revisione legale*).

[2624. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione] (1).

(1) Art. prima sostituito ex d.lgs. 11-4-2002, n. 61 (v. nota sub Titolo XI) e successivamente abrogato ex d.lgs. 27-1-2010, n. 39 (*Riforma della revisione legale*) (art. 37, c. 34). Cfr. ora art. 27, d.lgs. 39/2010 cit.

2625. Impedito controllo. (1) — Gli amministratori [2639] che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo [o di revisione] (2) legalmente attribuite ai soci [2261, 2476] o ad altri organi sociali (2), [2403] sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro [2640].

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino a un anno e si procede a querela della persona offesa [c.p. 120].

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (3).

(1) V. nota (1) *sub* Titolo XI.

(2) **Parole** in parentesi quadra **soppresse** e le **parole** «*o ad altri organi sociali*» così **sostituite** ex art. 37, c. 35, **d.lgs. 27-1-2010, n. 39** (*Riforma della revisione legale*).

(3) Comma inserito ex art. 39, c. 2, lett. a), l. 28-12-2005, n. 262 (*Tutela del risparmio*).

2635. Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità. (1) — Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, (2) i sindaci e i liquidatori (3), i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio [c.p. 319], cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione sino a tre anni [2640].

La stessa pena si applica a chi dà o promette l'utilità.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (4).

Si procede a querela della persona offesa [c.p. 120].

(1) V. nota (1) *sub* Titolo XI.

(2) Le parole da «*dirigenti*» a «*societari*» sono state inserite ex art. 15, c. 1, lett. b), l. 28-12-2005, n. 262 (*Tutela del risparmio*). Cfr. art. 154bis, d.lgs. 24-2-1998, n. 58 (*T.U. intermediazione finanziaria*).

(3) **Parole** «*e i liquidatori*» così **sostituite** ex art. 37, c. 36, **d.lgs. 27-1-2010, n. 39** (*Riforma della revisione legale*).

(4) Comma inserito ex art. 39, c. 2, lett. b), l. 262/2005 cit.

